

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 — sezione 4)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

*(Contenimento e razionalizzazione
della spesa farmaceutica).*

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato medio realizzato negli ultimi due anni da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui

alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, con effettività dal 31 gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della CUF. Restano altresì esclusi i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,

del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione « medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità » deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

8. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo *ex fabrica*, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa ».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi ».

11. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo

26. 1. (ex 25. 542). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

*** 26. 2.** (ex 25. 541). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **26. 3.** (ex 25. 30). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27dicembre 1997 n. 449 è soppresso.

Segue compensazione n. 15 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 4. (ex 25. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In deroga alle previsioni di cui al comma 16, dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posta a carico del fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la quota del contributo a carico delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, dei grossisti e delle farmacie.

Segue compensazione del gruppo MISTO-UDEUR.

26. 5. (ex 25. 74.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che tengano conto di principi di equità distributiva, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno

degli anni 1998 e 1999. In ogni caso i grossisti saranno tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

1-bis. L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo dall'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000 è stato stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il ministro riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

26. 180. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascun degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo sarà determinata con riferimento ai medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, secondo criteri da stabilire con successiva legge. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

26. 6. (ex 25. 13). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanità, definisce le modalità con le quali le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, i grossisti e le farmacie, devono provvedere a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota loro spettante del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999.

26. 7. (ex 25. 27). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 aprile 2000 aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le categorie interessate al pagamento del contributo di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono definite le quote di contributo per ciascuna categoria nonché è determinata l'eccedenza della spesa farma-

ceutica 1998 e 1999. Nella determinazione della eccedenza di spesa farmaceutica per gli anni 1998 e 1999 da porre a carico delle categorie di cui sopra è detratto un importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA, dal 4 al 10 per cento, di cui al decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Entro il 30 giugno.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 8. (ex 25. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 aprile 2000 aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le categorie interessate al pagamento del contributo di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono definite le quote di contributo per ciascuna categoria nonché è determinata l'eccedenza della spesa farmaceutica 1998 e 1999. Entro il 30 giugno.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono le compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 9. (ex 25. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: primo giorno del.

26. 14. (ex serie 53) Malavenda.

Seguono altri 147 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 179° giorno del.

26. 15. (ex serie 53). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Segue compensazione n. 7 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 10. (ex 25. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 maggio.

Segue compensazione n. 7 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 11. (ex 25. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i grossisti e le farmacie fino a: di loro spettanza con le seguenti: provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare per intero a favore del Servizio sanitario nazionale la quota.

26. 12. (ex 25. 31). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i grossisti fino a: di loro spettanza con le seguenti: i grossisti provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare per intero a favore del Servizio sanitario nazionale la quota.

26. 13. (ex 25. 32). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: le farmacie provvedono, aggiungere le seguenti: sulla base di una relazione attestante la reale entità dello sfondamento del tetto di spesa certificata dalla Corte dei Conti redatta e diffusa a tutti gli operatori coinvolti entro il 1° gennaio.

26. 16. (ex 25. 9). Lucchese, Del Barone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con i Presidenti delle Regioni.

26. 17. (ex 25. 556). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con le Province.

26. 18. (ex 25. 553). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con i Comuni.

26. 19. (ex 25. 552). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con le Commissioni Parlamentari competenti.

26. 20. (ex 25. 554). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Parlamento.

26. 21. (ex 25. 555). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Presidente del Consiglio dei ministri.

26. 22. (ex 25. 550). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Consiglio dei ministri.

26. 23. (ex 25. 549). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la quota con le parole: le somme.

26. 24. (ex 25. 551). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cui va aggiunta una addizionale del 3 per cento.

26. 24. (ex serie 53). Malavenda.

Seguono altri 3.043 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cui va aggiunta una addizionale dello 0, 001 per cento.

26. 25. (ex serie 53). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è calcolata fino alla fine del periodo con le seguenti: sarà determinata con riferimento ai medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo i criteri da stabilire con successiva legge.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

26. 26. (ex Tab. A. 148). Massidda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in funzione del fatturato con le

seguinti: per un 50 per cento dell'eccedenza di spesa di cui all'articolo 36, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in funzione dell'incremento di fatturato realizzato negli anni 1998 e 1999 da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 e per l'altro 50 per cento in funzione del fatturato medio.

26. 27. (ex 25. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: maggiorato del 6, 999 per cento.

26. 28. (ex serie 54). Malavenda.

Seguono altri 4.355 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: maggiorato del 1, 001 per cento.

26. 29. (ex serie 54). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

26. 30. (ex 25. 33). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il contributo lordo, di cui ai periodi precedenti, ecceda lire 50 milioni, il rimanente importo è versato nei cinque anni successivi, a decorrere dal 2001, con modalità da stabilire con il decreto di cui al primo periodo.

Segue compensazione del gruppo MISTO- UDEUR.

26. 31. (ex 25. 73). Manziona, Acierno, Di Nardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dalle singole farmacie è cal-

colato al netto di una somma pari al tasso legale negoziato di 2 punti percentuali relativamente agli impianti per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie medesime.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

26. 32. (ex Tab. A. 171). Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dalle singole farmacie e calcolato al netto di una somma pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali relativamente agli importi per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie medesime.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

26. 150. (ex 25. 25). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dai grossisti e dalle farmacie è calcolato al netto di una somma pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali relativamente agli importi per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie.

Segue compensazione del gruppo MISTO-UDEUR.

26. 33. (ex 25. 72). Manzione, Acierno, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.

26. 34. (ex 25. 540). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: 12.650 con le seguenti: 13.410.

Seguono compensazioni n. 1, 2, 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 35. (ex 25. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 14 per cento aggiungere le seguenti: metà del quale è da destinarsi all'acquisto di farmaci (cosiddetti « orfani »), di difficile reperimento, destinati alla cura di numerose malattie rarissime, distribuiti dalle farmacie convenzionate e da quelle ospedaliere per conto del Sistema sanitario nazionale.

26. 36. (ex 25. 34). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle occorrenze finanziarie delle regioni aggiungere le seguenti: e in proporzione allo sfondamento della spesa delle stesse.

26. 37. (ex 25. 8). Lucchese, Del Barone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le norme di cui all'articolo 36, commi 16 e 16-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applicano limitatamente agli anni 1998 e 1999. A decorrere dall'anno 2000, nel caso in cui la spesa regionale per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, i limiti di competenza regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, anche avvalendosi di apposita commissione che includa una rappresentanza delle aziende

del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea ed adotta le misure necessarie ai fini del contenimento della spesa. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa regionale per l'assistenza farmaceutica superiore ai limiti di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, provvedono con mezzi propri anche mediante il ricorso a forme di contribuzione regionale, a coprire le eventuali eccedenze.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: 600.000;

2001: 475.000;

2002: 300.000.

26. 38. (ex Tab. A. 121). Di Capua.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

26. 39. (ex 25. 29). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 40 (ex 25. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 41.** (ex 25. 77). Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 42.** (ex 25. 79). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 43.** (ex 25. 539). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
26.182 DEL GOVERNO.

Al comma 3 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti, con prezzo al pubblico superiore alle 7.000 lire.

0. 26. 182. 1. Fontanini, Cè.

Al comma 3 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire.

0. 26. 182. 2. Fontanini, Cè.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

3-bis. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma precedente:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

3-ter. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

26. 182 Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma presente:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di « novità »;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 200 miliardi.

26. 45. (ex Tab. A. 147). Massidda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di novità;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

26. 44. (ex 25. 14). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di « novità »;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

* **26. 47.** (ex 25. 20). Giannotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di « novità »;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

* **26. 46.** (ex 25. 67). Bastianoni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. A decorrere dal 10 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le specialità medicinali co-

perte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico.

26. 48. (ex 25. 4). Giannotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il prezzo delle specialità medicinali per le quali è scaduta qualsiasi forma di tutela brevettuale, con l'esclusione dei prodotti di origine biologica o ottenuti con processi biotecnologici, è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe.

26. 49. (ex 25. 28). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: indistintamente.

26. 50. (ex 25. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indistintamente con la seguente: indiscriminatamente.

26. 51. (ex 25. 529). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a base di principi attivi non coperti da brevetto fino alla fine del periodo, con le seguenti: non coperte da brevetto avente per oggetto almeno:

a) un principio attivo;

b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;

c) la forma farmaceutica. La disposizione suddetta non si applica, in ogni caso, ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici, a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione Unica del Farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico.

26. 56. (ex 25. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: principi attivi con le seguenti: ph neutro.

26. 52. (ex 25. 528). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: principi attivi con le seguenti: radicali liberi.

26. 55. (ex 25. 527). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non coperti da brevetto.

26. 57. (ex 25. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: non coperti da brevetto aggiungere le seguenti: il cui prezzo al pubblico, al 30 settembre 1999, ecceda le 7.000 lire.

26. 58. (ex 25. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: 20 per cento sino a: riduzione del.

Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 61. (ex 25. 43). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. con le seguenti: 6 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 62. (ex 25. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. con le seguenti: 10 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 153. (ex 25. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 24, 999.

26. 59. (ex serie 55) Malavenda.

Seguono altri 4.040 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 21, 001.

26. 60. (ex serie 55) Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

26. 151. (ex 25. 35). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e un giorno.

26. 69. (ex serie 56) Malavenda.

Seguono altri 737 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e trecentosessanta giorni.

26. 70. (ex serie 56) Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 1° con la seguente: 31.

26. 71. (ex serie 57). Malavenda.

Seguono altri 25 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 1° con la seguente: 2.

26. 72. (ex serie 57). Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento con le seguenti: per scaglioni annuali di pari importo.

26. 162. (ex 25. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 5 con le seguenti: 10,999.

26. 73. (ex serie 58) Malavenda.

Seguono altri 1250 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 5 con le seguenti: 10,024.

26. 74. (ex serie 58) Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese con le seguenti: entro due giorni.

26. 75. (ex serie 59). Malavenda.

Seguono altri 45 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese con le seguenti: entro ventotto giorni.

26. 76. (ex serie 59). Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: primo con la seguente: cinquantesimo.

26. 77. (ex serie 60). Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: primo con la seguente: secondo.

26. 78. (ex serie 60). Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: del mese.

26. 152. (ex 25. 526.) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 2 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

26. 64. (ex 25. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

* **26. 65.** (ex 25. 68). Bastianoni.

Sopprimere il comma 4.

* **26. 66.** (ex 25. 538). Malavenda.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo ricalcola il prezzo di vendita dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale equiparandolo al prezzo medio europeo per singola specialità medicinale.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

26. 63. (ex 25. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.

26. 67. (ex 25. 15). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

26. 68. (ex 25. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della mede-

sima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio ed alla programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 200 miliardi.

26. 79. (ex Tab. A. 146). Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole: In deroga con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2000, in deroga.

26. 80. (ex 25. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

26. 81. (ex 25. 537). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **26. 82** (ex 25. 536). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **26. 83.** (ex 25. 44). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sostituire la parola: sperimentale con la seguente: definitiva.

26. 84. (ex 25. 522). Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2000.

26. 154. (ex 25. 521). Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: 31 con la seguente: 1.

26. 156. (ex serie 61) Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 6, sostituire la parola: 31 con la seguente: 30.

26. 86. (ex serie 61) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

26. 87. (ex 25. 535). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 gennaio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

26. 88. (ex serie 62) Malavenda.

Seguono altri 355 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 gennaio 2001 con le seguenti: 28 dicembre 2000.

26. 89. (ex serie 62) Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle associazioni dei consumatori.

26. 90. (ex 25. 520). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al tribunale dei diritti del malato.

26. 91. (ex 25. 519). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle regioni.

26. 92. (ex 25. 517). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle province.

26. 93. (ex 25. 516). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: ai comuni.

26. 94. (ex 25. 515). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle organizzazioni sindacali di categoria.

26. 95. (ex 25. 514). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al Parlamento.

26. 96. (ex 25. 518). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: triennio 1998-2000 con le seguenti: nel periodo compreso tra il 28 dicembre 1998 e il 31 dicembre 2000.

26. 97. (ex serie 63). Malavenda.

Seguono altri 360 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 7, sostituire le parole: triennio 1998-2000 con le seguenti: nel periodo compreso tra il 3 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000.

26. 98. (ex serie 63). Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: che dia conto dei motivi di sfondamento della spesa delle singole regioni e le eventuali discrepanze tra i dati di vendita e le aziende farmaceutiche a quelle di acquisto da parte delle regioni.

26. 155. (ex 25. 11). Lucchese, Del Barone.

Sopprimere il comma 8.

26. 99. (ex 25. 534). Malavenda.

Al comma 8, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

26. 100. (ex 25. 513). Malavenda.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.

* **26. 101.** (ex 25. 5). Lucchese, Del Barone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.

* **26. 102.** (ex 25. 26). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.

* **26. 103.** (ex 25. 78). Cicu.

Sopprimere il comma 9.

26. 104. (ex 25. 533). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

26. 109. (ex Tab. A. 145). Massidda.

Al comma 9 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

* **26. 110.** (ex 25. 16). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

* **26. 111.** (ex 25. 12). Lucchese, Del Barone.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

* **26. 112.** (ex 25. 65). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 129 giorni.

26. 105. (ex serie 64). Malavenda.

Seguono altri 208 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 318 giorni.

26. 106. (ex serie 64). Malavenda.

Al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sessanta.

Alla copertura degli eventuali oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'im-